

COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma

COPIA

DELIBERAZIONE N. **23**

in data: **01.09.2014**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI (TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI) IN VIGORE DAL 01.01.2014**

L'anno **duemilaquattordici** addi **uno** del mese di **settembre** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta straordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BERNARDI NICOLA	Presente	8 - MEO GABRIELLA	Assente
2 - CONSIGLI PAOLO	Presente	9 - GAIBANI MASSIMINO	Presente
3 - FOGLIA MAURO	Presente	10 - MORENI MARCO	Presente
4 - ZANICHELLI IGINO	Presente	11 - RAGAZZINI ANDREA	Presente
5 - TRIDENTE TIZIANA	Presente	12 - DERLINDATI MICHELA	Presente
6 - GAIBAZZI PATRIZIA	Presente	13 - STORCI MARIA MARGHERITA	Presente
7 - LOMMI PAOLO	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Pastore Felice Antonio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominati Scrutatori i Signori: **Gaibani Massimino, Lommi Paolo e Derlindati Michela.**

In prosieguo di seduta il Presidente Dott. **Bernardi Nicola** introduce l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Rispetto all'appello iniziale risulta presente il Consigliere Meo Gabriella.
Il numero dei Consiglieri presenti in aula è di n. 13 unità

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale n. 20 del 7 novembre 2013 con la quale, a seguito di referendum consultivo, è stato istituito il Comune di Sissa Trecasali per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali (conseguentemente disciolti);

RILEVATO che :

- a norma dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale 7 novembre 2013 il nuovo Ente succede a titolo universale ai comuni dante causa;
- a norma dell'articolo 3 comma 4 della stessa legge i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale di Comuni di Sissa e Trecasali restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di Sissa Trecasali.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: - IMU (imposta municipale propria) - TASI (tributo servizi indivisibili) - TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTO il D.L. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 02.05.2014, con la quale sono state apportate variazioni alla normativa in materia di TASI prevista dalla Legge 147/2013 in particolare per quanto riguarda l'aliquota massima, le esenzioni e **l'esclusione dei terreni agricoli**;

VISTA la legge 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 che differisce il termine di deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2014;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali;

RITENUTO opportuno **procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina** dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi in data 26.08.2014 dal Responsabile del III° Settore - Servizi Finanziari - Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riportato in calce;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il regolamento TASI (Tassa Servizi Indivisibili) **allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale,**

2. DI DARE ATTO che la TASI fa parte della disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

3. DI DARE ATTO che, sulla base di quanto in premessa citato, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014;

4. DI DARE ATTO altresì che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e pubblicata sul sito informatico del Comune;

5. DI ASSICURARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;

6. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 1.9.2014 per l'approvazione del regolamento comunale TASI Tassa Servizi Indivisibili
Oggetto	Approvazione regolamento TASI (tassa servizi indivisibili) in vigore dal 01.01.2014
Contenuto	Riferimenti normativi e testo regolamento.
Eventuale spesa prevista	==
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Regolamento comunale

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Addì, 26 agosto 2014

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Rosanna Storci

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole

Addì, 26. agosto 2014

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Rosanna Storci

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Bernardi Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pastore Felice Antonio

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal . . . al . . . ai sensi dell'Art.124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pastore Felice Antonio

Copia conforme all'originale.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

06.09.2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la sujestesa deliberazione:

- È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3° del Decreto Legislativo 267/2000
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SISSA TRECASALI
(Provincia di Parma)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**
(TASI)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 –Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 – Esenzioni
- Art. 9 – Dichiarazione
- Art. 10 – Versamenti
- Art. 11 – Rimborsi e compensazione
- Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 14– Riscossione coattiva
- Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 16 – Clausola di adeguamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.

2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. Viene considerata ai fini del calcolo della TASI l'aliquota stabilita per la soggettività passiva del proprietario dell'immobile occupato. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le disposizioni fissate con l'atto di Giunta Comunale che definisce periodicamente e per zone omogenee i valori medi delle aree edificabili site nel territorio del Comune.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rimanda a quanto stabilito dal regolamento per l'applicazione dell'IMU.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui al precedente articolo 6, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 9 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. La dichiarazione verrà redatta su apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tributi ovvero reperibile sul sito internet del Comune.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 10 - Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini previsti dalla normativa vigente.
3. Il soggetto passivo effettua, il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate fissate dalla normativa vigente, delle quali, la prima pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata a saldo del tributo dovuto per l'intero

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza prevista per la prima rata. **Limitatamente all'anno 2014**, la rata di acconto e la rata a saldo sono versate con riferimento alle aliquote deliberate per la TASI secondo le scadenze differite dalla legge.

4. Il tributo non è versato qualora l'importo dovuto complessivamente nell'anno di imposta sia inferiore a 12 euro.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non si procede al rimborso di somme di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 12,00.

Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato. La sanzione opera solo nel caso in cui il tributo non sia stato versato integralmente.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.

8. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00 in riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1 Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo, di norma, di otto rate mensili. Potranno essere prese in considerazione un numero di rate maggiori, fino ad un massimo di 36 rate mensili, in considerazione ad importi elevati ed obiettive situazioni di difficoltà economiche rilevabili da documentazione fornita dal contribuente.

2. Il Comune può richiedere in caso di rateizzazione di pagamento una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia del pagamento.

3. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:

- il debitore decade dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di Euro 17,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 16 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

IL PRESIDENTE
F.to Bernardi Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pastore Felice Antonio